

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
Dipartimento Regionale Urbanistica
Il Dirigente Generale

APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA A FAVORE DEI CONSORZI DI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA (ART. 70, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2021, N. 9). ANNO 2023. PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i Decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTA la Legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 “Norme per il governo del territorio”;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.”;

VISTA la Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.19 recante norme sul governo del territorio.”;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016. Disposizioni varie in materie di edilizia ed urbanistica.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 446 del 13 febbraio 2023 con il quale all’arch. Calogero Beringheli è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 10 febbraio 2023;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”, art.70 “ Contributi per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici. Istituzione fondo di rotazione per l’urbanistica”; in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente concede contributi per le spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali ed urbanistici per il governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di cui all’art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica n. 114 del 2 maggio 2023 di approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei Consorzi di comuni, delle città metropolitane e dei comuni della Regione Siciliana, ai sensi del art. 70, comma 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale” che fissava, tra l’altro, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributi da parte dei comuni entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla

pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che sono pervenute diverse richieste da parte di comuni della Regione Siciliana di proroga del termine temporale fissato nei criteri di cui al precedente punto per la presentazione delle istanze di contributi *de quibus*;

RITENUTO di dover accogliere le suddette richieste di proroga per la presentazione delle istanze, al fine di consentire ad un più ampio numero di enti locali di partecipare alla concessione dei contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'art. 70, comma 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;

D E C R E T A

Articolo 1

Per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, con il presente provvedimento, il termine individuato nel documento “criteri e modalità per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei Consorzi di comuni, delle città metropolitane e dei comuni della Regione Siciliana (art. 70, comma 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9)”, approvato con il D.D.G. n. 114 del 2 maggio 2023, è prorogato al 30 giugno 2023.

Articolo 2

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione integrale e al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ex art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e D. Lgs. n. 33 del 2013.

Il Dirigente Generale
Calogero Beringheli

ALLEGATO AL DDG

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
Dipartimento Regionale Urbanistica
Il Dirigente Generale



CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA A FAVORE DEI CONSORZI DI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA (ART. 70, COMMI 2 DELLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2021, N. 9). ANNO 2023. PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA

L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 70 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 concede contributi per le spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali ed urbanistici per il governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

I contributi, comprendenti anche i compensi spettanti ai professionisti incaricati ovvero le indennità spettanti ai componenti degli uffici comunali incaricati, possono raggiungere il 100% delle spese ritenute ammissibili.

Al fine della concessione dei contributi è previsto, per l'esercizio finanziario 2023, lo stanziamento dell'importo di € 776.000,00 (euro settecentosettantaseimila).

Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) la concessione dei contributi riguarderà la redazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG).

Di seguito sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La richiesta del contributo, corredata dalla deliberazione della Giunta comunale di cui all'art. 26, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 nonché della deliberazione della Giunta comunale riportante il costo preventivato per la redazione dello strumento urbanistico e l'importo del contributo richiesto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentate del Comune e pervenire all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente –Dipartimento Regionale Urbanistica all'indirizzo dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di approvazione dei criteri sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

I comuni che hanno avviato l'iter di formazione del PRG ai sensi della L.R. 71/78, con delibera di Consiglio Comunale sullo Schema di Massima o di adozione del PRG, dovranno presentare, ai fini della concessione dei contributi, delibera di Consiglio Comunale con la quale vengono revocati gli atti di pianificazione già avviati ai sensi della L.R. 71/78, e con la quale si prende atto, contestualmente, dell'avvio del PUG, ai sensi dell'art.26 della L.R. n.19/2020, così come determinato nell'Atto di indirizzo deliberato dalla Giunta comunale.

L'importo del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile, vista l'esiguità delle somme stanziare, non può eccedere i limiti del 30% delle somme di seguito specificati, fermo restando la possibilità di richiedere ulteriore finanziamento negli esercizi finanziari successivi.

- Euro 125.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e superficie territoriale inferiore a 30 kmq.;
- Euro 150.000,00 per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti e per quei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ma con superficie territoriale superiore a 30 Kmq.;
- Euro 175.000,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La spesa ammissibile per la redazione del PUG, come sopra definita, comprende i compensi spettanti ai professionisti incaricati ovvero le indennità spettanti se dovute ai componenti degli Uffici comunali incaricati per la redazione del PUG, i compensi spettanti ai professionisti incaricati degli studi propedeutici di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 nonché della Valutazione ambientale strategica (VAS) e Valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Le richieste di contributo saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1) Comuni che redigono il PUG in forma associata: punti 10.

Per l'assegnazione del punteggio i Comuni associati devono allegare le deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali contenente l'impegno a redigere lo strumento urbanistico in forma associata.

2) Vetustà dello strumento urbanistico vigente

- Approvato da più di cinquanta anni: punti 10;
- Approvato tra il 1972 ed il 1991: punti 5;
- Approvato dopo il 1991: punti 3.

3) Dimensione demografica

- Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: punti 10;
- Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti: punti 7;
- Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti: punti 5;
- Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: punti 3.

4) Cofinanziamento

- Fino al 20% del contributo richiesto: punti 2;
- Dal 20 al 30% del contributo richiesto: punti 4;
- Oltre il 30% del contributo richiesto: punti 5.

Per l'assegnazione del punteggio i Comuni devono allegare deliberazione della Giunta comunale attestante l'impegno al cofinanziamento di cui presente punto 4).

5) Stato di avanzamento PUG

- Comuni che hanno deliberato l'avvio del procedimento del PUG approvando l'Atto di indirizzo e che ne hanno avviato la pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 3 legge regionale 13 agosto 2020, n. 19: punti 5;
- Comuni che hanno definito il Documento preliminare di PUG ed indetta la Conferenza di Pianificazione: punti 10.

Per l'assegnazione del punteggio i Comuni devono allegare gli atti in copia conforme richiamati nel presente punto 5).

Saranno ammessi a contributo i Comuni inseriti nell'apposita graduatoria, ottenuta attraverso la sommatoria dei punteggi spettanti secondo i criteri sopra specificati, fino a concorrenza dell'importo complessivamente stanziato per l'esercizio finanziario in corso.

A parità di punteggio sarà data priorità alle richieste dei Comuni il cui strumento urbanistico sia più vetusto.

Il Dipartimento Regionale dell'urbanistica, formulata la graduatoria procederà ad impegnare le somme ritenute ammissibili a contributo e a comunicare al Comune l'ammissione della richiesta. Nel caso in cui l'importo della richiesta dovesse superare l'importo del contributo ammissibile, tale differenza resta a carico del Comune, al netto dell'eventuale cofinanziamento.

I Comuni beneficiari devono provvedere, a pena di revoca del contributo concesso, al conferimento degli incarichi secondo la normativa prevista dal codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo. E' fatta salva la possibilità di richiedere motivata proroga del termine nel caso di ritardo nell'approvazione dello strumento economico finanziario che dovrà avvenire entro il

termine del 10 dicembre 2021.

Il Dipartimento ricevuti gli atti relativi agli affidamenti in uno ai disciplinari di incarico, provvederà ad emettere gli atti relativi alla concessione del contributo in favore dei Comuni e successivamente erogare le somme spettanti secondo quanto sotto indicato.

I contributi saranno erogati nel rispetto delle seguenti modalità, previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa:

a) un anticipo pari al 50 per cento del contributo ammesso al finanziamento a seguito di approvazione da parte della Giunta comunale dell'Atto di indirizzo di cui all'art. 26, comma 1 e di avvio del procedimento previsto dall'art. 26, comma 3 della l.r. n.19/2020;

b) il 20 per cento del contributo ammesso al finanziamento a seguito di adozione da parte del Consiglio Comunale del Documento preliminare del PUG;

c) il 20 per cento del contributo ammesso al finanziamento a seguito di adozione da parte del Consiglio Comunale del PUG;

d) il saldo, pari al restante 10 per cento del contributo ammesso al finanziamento a seguito dell'avvenuta approvazione definitiva del PUG.

L'utilizzo del contributo concesso deve assicurare la gestione, da parte del Comune, dei momenti della redazione, adozione, raccolta e sistematizzazione delle osservazioni, pareri, successiva approvazione ed eventuale adeguamento degli elaborati cartografici e/o documentali del nuovo strumento di pianificazione a seguito del recepimento delle osservazioni, da prevedere nei disciplinari di incarico professionali.

Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 per la formazione del PUG, si potrà procedere alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme erogate.

Il Dirigente Generale

Arch. Calogero Beringheli